

VERBALE DI ACCORDO

stipulato in Roma in data 12 luglio 2011

tra

la Capogruppo Equitalia S.p.A.

in rappresentanza delle aziende del Gruppo Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud

e

Le Segreterie Nazionali Dircredito-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SNALEC/SINFUB, UGL e
UILCA

premesso che

- il Gruppo Equitalia, nel perseguire l'obiettivo di garantire la massima efficacia del sistema della riscossione coniugando il raggiungimento di più elevati standard produttivi ed il miglioramento della qualità e del livello di servizio al contribuente, a partire dalla sua costituzione ha avviato una serie di operazioni societarie straordinarie (fusioni e cessioni di ramo d'azienda) al fine di far evolvere il proprio modello organizzativo verso il presidio prevalentemente regionale, riducendo nel contempo la estrema frammentazione societaria quale diretta conseguenza del sistema degli ex-concessionari superato dalla Legge di riordino complessivo del Sistema della riscossione;
- nel corso degli incontri tenuti in data 11 e 18 novembre e 17 dicembre 2010 con le Segreterie Nazionali delle OO.SS. sono state illustrate le linee guida fondamentali del Piano di riassetto societario 2011-2013 del Gruppo Equitalia S.p.A. tra le quali assumono significato particolarmente pregnante il rafforzamento della nuova identità comune basata su una valorizzazione delle professionalità specialistiche esistenti nel Gruppo, l'aumento degli investimenti nel patrimonio tecnologico e umano funzionali all'evoluzione e al miglioramento dell'approccio operativo e della qualità del servizio nonché la riduzione degli oneri di governance salvaguardando e mantenendo i livelli occupazionali;
- coerentemente con gli obiettivi e gli scopi sopra richiamati, è stata rappresentata alle suddette OO.SS. la necessità di pervenire, in tempi rapidi, alla costituzione di tre Nuove Società, successivamente denominate Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud, nelle quali far confluire i preesistenti 16 Agenti della Riscossione con la duplice finalità di consentire un migliore governo delle complessità sopra descritte e garantire uniformità e coerenza nelle azioni gestionali su tutto il territorio nazionale;
- in applicazione delle vigenti disposizioni di CCNL e di Legge, in data 25 maggio u.s. sono state inoltrate alle OO.SS. in epigrafe formali comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, L. 428/1990, in cui è stato rappresentato, tra l'altro, il calendario di dettaglio delle operazioni societarie suddette, nonché le conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti dei lavoratori derivanti dalle operazioni di riassetto societario programmate;

DIRCREDITO-FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SNALEC/SINFUB

UGL

UILCA

premesso inoltre che

- le Parti, conscie della complessità del presente momento aziendale, si danno atto dell'attuale difficoltà a definire in modo compiuto tutti gli aspetti organizzativi relativi alla complessiva allocazione delle risorse del Gruppo, anche per la necessità di approfondite valutazioni sui corretti dimensionamenti e sulle conseguenti necessità di allineamento presso le diverse strutture operative;
- Azienda e OO.SS. si dichiarano altresì consapevoli dell'opportunità, nella suddetta fase di avvio dell'operatività dei nuovi soggetti societari, di concordare un assetto contrattuale complessivo nei confronti delle lavoratrici/lavoratori delle tre Società del Gruppo Equitalia tale da consentire l'armonizzazione dei trattamenti di 2° livello ad oggi vigenti ed in quanto tali applicati ai dipendenti di ciascuna delle tre Società di cui sopra;
- le Parti si danno reciprocamente atto che gli assetti contrattuali determinati dalla presente intesa devono considerarsi comunque transitori e prodromici ad un successivo necessario percorso negoziale mirato all'armonizzazione dei trattamenti ad oggi vigenti;

considerato infine che

- le Parti hanno da tempo intrapreso un complesso ed articolato percorso sindacale, da concretizzare in una proposta condivisa di bozza di riforma dell'assetto e delle prestazioni futuri del Fondo di Previdenza aggiuntivo per tutti i lavoratori esattoriali tale da garantire a tutti gli iscritti presenti e futuri un'effettiva prestazione aggiuntiva all'AGO, calcolata secondo i vigenti meccanismi del sistema contributivo.

Tanto premesso e considerato, e premesse e considerata devono intendersi quali parte integrante del suddetto accordo le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, hanno convenuto quanto segue:

1. per quanto concerne la mobilità sul territorio, ed in continuità con quanto stabilito nell'accordo siglato fra le scriventi Parti in data 2 dicembre 2010, le Aziende del Gruppo si impegnano dalla data odierna, e sino al 31 dicembre 2012, a non effettuare trasferimenti del proprio personale in ambiti provinciali diversi, salvo ovviamente il caso di consenso del dipendente, o di copertura di ruoli apicali, rinviando per questa fattispecie a quanto previsto nel suindicato accordo ovvero, per quanto riguarda i suddetti ruoli, ad una specifica disamina che avverrà in sede aziendale. Rimane fermo che in tale periodo le Parti si incontreranno allo scopo di definire in modo complessivo tale materia;
2. nelle more del previsto negoziato volto all'armonizzazione dei trattamenti, ai dipendenti delle Società/aziende confluite o che confluiranno in Equitalia Nord/Centro/Sud in base alle previste operazioni societarie straordinarie, in via eccezionale e transitoria verrà data ultrattività agli accordi sindacali di secondo livello vigenti all'atto della cessione presso le Società di provenienza, fino agli esiti del confronto di cui al successivo punto 3;
3. le Parti concordano di attivare entro il 31 ottobre 2012 una verifica volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per giungere a soluzioni condivise;

DIRCREDITO-FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SNALEC/SINFUB

UGL

UILCA

4. sino all'esito di tale incontro, le Aziende coinvolte si impegnano a non dare applicazione agli effetti sostitutivi ex art. 2112 c.c.;
5. le Parti concordano che tali effetti di ultrattività non costituiscono in alcun modo deroga di quanto indicato nel comma 14 dell'art. 24 del vigente CCNL 9/4/2008;
6. per il personale neoassunto, nella fase transitoria così come sopra individuata – e quindi sino all'esito della verifica di cui al precedente punto 3 – verrà in via eccezionale data applicazione alla contrattazione di secondo livello che risulti prevalente sulla piazza di prima assegnazione all'atto dell'assunzione;
7. in coerenza con quanto sopra espresso, le Parti concordano di proseguire con sollecitudine il confronto finalizzato all'avvio del percorso negoziale volto all'omogeneizzazione degli istituti di secondo livello cui si è data ultrattività in base al precedente punto 2.
8. In materia di riforma della Previdenza complementare dei lavoratori esattoriali le Parti, come sopra costituite, convengono di imprimere nuovo impulso alla prosecuzione di un confronto che le medesime si danno reciprocamente atto essere già avviato verso le battute conclusive. Le Parti pertanto si impegnano a realizzare con immediatezza un testo normativo che regoli la riforma e, parallelamente alla valutazione da concludere in sede di MEF/ Ragioneria Generale dello Stato, giungere alla definitiva condivisione dello stesso entro la fine del corrente anno. L'Azienda e le OO.SS. si danno inoltre reciprocamente atto che per giungere alle suddette soluzioni condivise sarà necessario, da un lato, disporre di una qualificata sede e collaborazione per lo sviluppo del testo anche con la fattiva consulenza dell'INPS per gli aspetti più squisitamente tecnici e, dall'altro, della disponibilità a concludere rapidamente il percorso di preventiva valutazione e nulla osta nel merito dei quali i menzionati attori istituzionali dovranno successivamente pronunciarsi, e che l'Azienda si impegna adeguatamente a sensibilizzare ed a coinvolgere.

[Handwritten signatures]

DIRCREDITO-FD *[Signature]* **FABI** *[Signature]* **FIBA/CISL** *[Signature]* **FISAG/CGIL** *[Signature]*
SNALEC/SINFUB *[Signature]* **UGL** *[Signature]* **UILCA** *[Signature]*